



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per la Regolazione del Mercato

Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica

VISTA al direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

VISTO il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52 concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994 ed in particolare l'articolo 47;

VISTA la richiesta di estensione dei compiti della Società "ELLETIPI Srl" pervenuta in data 21 settembre 2007, quale Organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale per la famiglia di prodotto "Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni – Classificazione, requisiti di progettazione e di prova, marcatura e valutazione di conformità" di cui al mandato M118;

VISTO il decreto ministeriale del 23 giugno 2004 di prima abilitazione;

CONSIDERATO che la materia oggetto della richiesta di abilitazione non concerne i requisiti essenziali richiamati all'art. 9 commi 3 e 4 del DPR 21 aprile 1993, n. 246;

RITENUTA la documentazione presentata idonea alla valutazione della conformità secondo la norma UNI EN 1433:2004;


CONSIDERATO che il richiedente si è impegnato al pagamento delle somme di cui all'articolo 15 del DPR 21 aprile 1993, n. 246;

DECRETA

Art. 1

1. La Società "ELLETIPI Srl" con sede in Ferrara – Via Annibale Zucchini 69 è abilitata, nei limiti e secondo la norma tecnica indicata nelle premesse, a svolgere attività di Organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto "Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni – Classificazione, requisiti di progettazione e di prova, marcatura e valutazione di conformità" di cui alla norma tecnica indicata in premessa.

PER IL DIRETTORE GENERALE



2. L'abilitazione ha la durata di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2

1. L'attività di certificazione della Società "ELLETIPI Srl" con sede in Via Annibale Zucchini 69 - Ferrara dovrà svolgersi applicando la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione.

Art. 3


1. L'attività di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. In particolare l'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'articolo 6 del DPR 09 maggio 2003, n. 156.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto, sono a carico della Società "ELLETIPI Srl" e determinati ai sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52.
3. Con periodicità semestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per la Regolazione del Mercato-Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Uff. VII°.
4. Con periodicità annuale l'Organismo invia al Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per la Regolazione del Mercato- Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica una relazione sull'attività svolta che evidenzia anche l'avvenuta partecipazione ad attività di studio sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4

1. Durante il periodo di validità della presente autorizzazione, il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per la Regolazione del Mercato- Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.
2. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strutturali proprie, si procede alla revoca dell'abilitazione previa contestazione delle non conformità. Se le mancanze o inadempienze nelle quali è incorso l'Organismo sono eliminabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, l'Amministrazione, previa contestazione degli addebiti dispone la sospensione dell'abilitazione per un periodo di durata non superiore a sei mesi.
3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova e le relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiori ad anni dieci.
4. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per la Regolazione del Mercato- Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Uff. VIII°.
- 5.

Il presente decreto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e notificato alla Commissione Europea

Roma, - 2 DIC. 2008



IL DIRETTORE GENERALE
(G. VECCHIO)